

MORRI
ROSSETTI

Tax Weekly Roundup

Venerdì 28 agosto 2020

TAX WEEKLY ROUNDUP

Il Tax Weekly Roundup dello Studio contiene alcuni dei principali chiarimenti resi nella settimana corrente dall'Agenzia delle entrate, relativamente ai seguenti argomenti:

1. *Rafforzamento patrimoniale delle medie imprese: pubblicate le disposizioni attuative*
2. *Nota di variazione IVA: il cessionario può detrarre la maggiore imposta addebitata secondo le regole ordinarie*
3. *Sanatoria 1.000 euro da calcolare sul totale della cartella di pagamento*
4. *Cessioni UE: lo stoccaggio breve della merce non è "sosta tecnica" ma operazione rilevante ai fini IVA*
5. *Regime agevolato dal 2020 per il ricercatore rientrato ad aprile*
6. *Pagamento del bollo sul contratto di appalto da parte soggetto straniero tramite IBAN*
7. *Attività di locazione breve: quando configura forma imprenditoriale*
8. *Operazioni di riorganizzazione tra enti: imposta di registro e ipo-catastali in misura fissa*

Rafforzamento patrimoniale delle medie imprese: pubblicate le disposizioni attuative

Nella Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2020, n. 210, è stato pubblicato il DM del 10 agosto 2020, recante le disposizioni attuative della disciplina contenuta nell'art. 26 del DL 34/2020 (decreto Rilancio), per il rafforzamento delle medie imprese che hanno subito riduzioni dei ricavi a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Nello specifico, l'art. 26 del DL 34/2020 prevede alcune misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale di tali imprese, quali:

- il riconoscimento di un credito d'imposta a coloro (soci) che effettuano conferimenti in denaro in una o più società tra il 20 maggio e il 31 dicembre 2020, nella misura del 20% dell'ammontare del detto conferimento. L'aumento di capitale su cui calcolare il credito non può essere superiore a 2 milioni di euro;
- il riconoscimento in capo alla società che aumenta il capitale di un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto dell'azienda, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale stabilito.

Il DM specifica che il credito d'imposta per i soci investitori compete per le somme versate a titolo di capitale e di sovrapprezzo, così come a fronte della conversione di obbligazioni.

Gli investitori che intendono fruire del credito d'imposta devono inviare un'istanza all'Agenzia delle entrate, contenente:

- il codice fiscale della società conferitaria e l'indicazione dell'importo del conferimento effettuato e dell'ammontare del credito d'imposta richiesto
- se il soggetto conferente è una società, l'attestazione di non essere controllata, controllante o "sorella" della società conferitaria
- l'importo degli aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, in diminuzione del credito d'imposta
- gli altri elementi eventualmente individuati con il provvedimento delle Entrate.

A pena di decadenza il richiedente deve acquisire una copia della deliberazione dell'aumento di capitale e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il legale rappresentante attesta che la società conferitaria non ha beneficiato di misure di aiuto previste dal Quadro temporaneo

degli aiuti di Stato comunitari per un importo superiore a 800.000 euro.

Il credito d'imposta è riconosciuto secondo l'ordine di presentazione delle istanze e sino all'esaurimento delle risorse disponibili. Un meccanismo simile è previsto in capo alle società che hanno deliberato l'aumento di capitale ai fini del riconoscimento del credito d'imposta commisurato alle perdite, le quali devono presentare all'Agenzia delle entrate un'istanza contenente dati quali le perdite ammissibili all'agevolazione, il credito d'imposta richiesto, il credito d'imposta riconosciuto in favore degli investitori, ecc.

A pena di decadenza, poi, la società deve acquisire prima della presentazione dell'istanza la dichiarazione nella quale i soggetti che hanno effettuato i conferimenti agevolati attestano la misura dell'incentivo riconosciuto.

Come per il credito d'imposta per i soggetti conferenti, anche il credito d'imposta per la società conferitaria è riconosciuto secondo l'ordine di presentazione delle istanze e sino all'esaurimento delle risorse stanziato per legge. Il DM attuativo conferma, infine, l'obbligo di restituire il credito d'imposta, unitamente agli interessi legali, in caso di distribuzione di riserve di qualsiasi tipo prima del 1° gennaio 2024.

Nota di variazione IVA: il cessionario può detrarre la maggiore imposta addebitata secondo le regole ordinarie

Al contribuente che abbia ricevuto, oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, una nota di variazione IVA in aumento, per correggere errori nella qualificazione della operazione originaria, non può essere precluso il diritto alla detrazione della maggiore IVA addebitatagli. È quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta ad istanza di interpello del 21 agosto 2020, n. 267, ove si previsa che, in assenza di elementi di frode, il cessionario può esercitare il diritto alla detrazione della maggiore IVA addebitata dal cedente mediante la nota di variazione in aumento.

In tal caso, il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui il cedente emette la nota di variazione in aumento, ai sensi del richiamato art. 26, comma 1, e, secondo le disposizioni generali (art. 19, comma 1 DPR 633/72), tale diritto può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è

sorto. Inoltre, sempre secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate, non è corretto ritenere l'imposta addebitabile in via di rivalsa e detraibile secondo le previsioni di cui all'art. 60, ultimo comma, del DPR 633/72, poiché tale disposizione si riferisce esclusivamente ai casi in cui il maggior tributo sia stato accertato dall'Amministrazione finanziaria.

Sanatoria 1.000 euro da calcolare sul totale della cartella di pagamento

La sanatoria prevista dall'art. 4 del DL 119/2018, il quale prevede un annullamento automatico dei debiti residui derivanti da cartelle di pagamento inerenti a carichi consegnati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2010, era riferita al totale esposto nella cartella di pagamento e non a ciascun carico in essa preteso. È quanto ha statuito la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 17966, depositata il 27 agosto 2020, nella quale ha sancito che per verificare se sussiste l'annullamento automatico, è necessario verificare non l'importo del singolo carico di ruolo, ma l'importo di tutta la cartella di pagamento, quantomeno per i debiti della stessa natura (ad esempio, tributari).

Cessioni UE: lo stoccaggio breve della merce non è "sosta tecnica" ma operazione rilevante ai fini IVA

Il temporaneo stoccaggio di beni propri presso una piattaforma logistica situata in un altro Stato membro non costituisce sosta temporanea, non rilevante ai fini IVA, ma trasferimento intra-UE di beni propri rilevante ai fini IVA. È questo il chiarimento reso dall'Agenzia delle entrate con la Risposta ad istanza di interpello del 25 agosto 2020, n. 273.

La fattispecie in esame si riferisce ad una società italiana che, per abbreviare i tempi di consegna, procede a cessioni nei confronti di due clienti, operatori della grande distribuzione organizzata (GDO), aventi sede rispettivamente in Gran Bretagna e Irlanda.

Le parti intendevano avvalersi di una piattaforma logistica situata in Belgio ed operare in maniera integrata: le società clienti fanno pervenire periodicamente alla società fornitrice le stime (forecast) di fabbisogno della merce.

In base a tali stime, la società italiana provvede a trasferire i necessari quantitativi di prodotto dall'Italia al deposito belga, ove i beni sono

oggetto di raggruppamento e/o smistamento e di stoccaggio per brevi periodi. Secondo l'Agenzia delle entrate detto trasferimento di beni nel magazzino belga è un trasferimento di beni propri in altro Stato membro, ossia operazione assimilata alla cessione intra-Ue di beni (art. 41, comma 2, lett. c) del DL 331/93), non imponibile IVA in Italia.

Per le stesse motivazioni, tale trasferimento, ai fini IVA in Belgio, è operazione assimilata all'acquisto intra-UE di beni, soggetta ad IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. La società istante è dunque tenuta a registrarsi in Belgio mediante identificazione diretta IVA o nomina di un rappresentante fiscale. Le successive cessioni hanno natura di cessione intra-UE di beni, rispettivamente dal Belgio alla Gran Bretagna e dal Belgio all'Irlanda.

Regime agevolato dal 2020 per il ricercatore rientrato ad aprile

Può usufruire già dal 2020 e per i successivi dieci anni degli incentivi fiscali previsti per favorire il rientro in Italia di docenti e ricercatori, il contribuente che ha due figli minorenni e ha trasferito in Italia, nello scorso aprile, la propria residenza e quella dei familiari, per svolgere l'attività di ricerca presso una struttura, pubblica o privata. È quanto ha chiarito l'Agenzia delle entrate con la Risposta ad istanza di interpello del 26 agosto 2020, n. 274.

L'istante, cittadino italiano già iscritto all'Aire, ha svolto per più di due anni attività di ricerca presso un'azienda farmaceutica privata in Svizzera, dove era residente. Da aprile 2020 si è trasferito in Italia con la propria famiglia, composta da moglie e due figli minorenni, perché ha iniziato a lavorare per una società privata dove svolgerà ugualmente attività di ricerca.

La questione riguarda la corretta applicazione dell'agevolazione introdotta dall'articolo 44 del DL n. 78/2010 ed in particolare, il contribuente chiede se possa usufruire del taglio d'imposta previsto dal regime speciale dal 2020, anno in cui ha effettuato il trasferimento della residenza fiscale, e se, avendo due figli minorenni a carico, potrà beneficiare dello sconto per undici anni.

L'Agenzia ha precisato che l'istante, se in possesso dei requisiti richiesti dalla norma, può beneficiare dello sconto del 90% dell'imponibile per i redditi prodotti in Italia dall'anno d'imposta 2020 e per i cinque periodi d'imposta successivi, naturalmente a condizione che permanga la

residenza fiscale in Italia. Il taglio potrà essere applicato per 11 anni se ha due figli minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo, sempre che non si trasferisca nuovamente all'estero.

Pagamento del bollo sul contratto di appalto da parte soggetto straniero tramite IBAN

Un operatore economico che risiede all'estero e deve versare il Bollo su un contratto di appalto ma non può assolvere l'imposta con una delle modalità tradizionali può pagare tramite bonifico a favore del bilancio dello Stato oppure dei conti di tesoreria, utilizzando il medesimo codice Iban in generale utilizzabile per la registrazione di alcuni atti e contratti, reperibile sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate nella sezione 'Pagamento delle imposte all'Estero'. Il debitore deve avere cura di specificare nella causale il proprio codice fiscale, in mancanza, la denominazione, e gli estremi dell'atto a cui si riferisce l'imposta. È quanto precisato dall'Agenzia delle entrate, nella Risposta ad istanza di interpello del 26 agosto 2020, n. 275.

Attività di locazione breve: quando configura forma imprenditoriale

L'Agenzia delle entrate, nella Risposta ad istanza di interpello del 26 agosto 2020, n. 278, ha chiarito che, in assenza dell'emanazione dello specifico regolamento che definisca i criteri in base ai quali l'attività di locazione breve si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con l'articolo 2082 del codice civile e con la disciplina sui redditi di impresa, l'attività intrapresa da un proprietario di immobili situati in varie regioni d'Italia, anche se esercitata su più unità immobiliari, per la quale si avvale dell'intermediazione di soggetti terzi che gestiscono portali telematici specializzati, come *AirBnb* o *Booking*, e in relazione alla quale i servizi resi in aggiunta sono esclusivamente le utenze, la fornitura iniziale di biancheria e la pulizia finale, in assenza di un'organizzazione della stessa attività in forma di impresa, costituisce reddito fondiario e rientra nel regime delle locazioni brevi. Al riguardo, inoltre, non può farsi riferimento alle normative regionali in materia di attività e strutture turistico-ricettive, in quanto queste non possono assumere rilevanza ai fini fiscali.

Operazioni di riorganizzazione tra enti: imposta di registro e ipo-catastali in misura fissa

Per i trasferimenti, a titolo gratuito, di beni mobili e immobili facenti parte del patrimonio di enti pubblici che appartengono alla medesima struttura organizzativa politica realizzati in seguito alla razionalizzazione dell'apparato istituzionale le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle entrate con la Risposta ad istanza di interpello del 27 agosto 2020, n. 279.

MORRI
ROSSETTI



Morri Rossetti
Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti.it